

2 febbraio 2011 verbale n.1 Sa/2011	pagina 1/4
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 10,00 è stato convocato in seduta straordinaria il senato accademico con nota del 28 gennaio 2011, prot. n. 1388, tit. II/cl. 3/fasc. 1, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università luav:

prof. **Amerigo Restucci** rettore  
 prof.ssa **Donatella Calabi** prorettore  
 prof. **Giancarlo Carnevale** preside della facoltà di architettura  
 prof. **Medardo Chiapponi** preside della facoltà di design e arti  
 prof.ssa **Matelda Reho** preside della facoltà di pianificazione del territorio  
 prof. **Luciano Vettoretto** direttore del dipartimento di luav per la ricerca  
 prof. **Alberto Ferlenga** direttore della scuola di dottorato  
 prof. **Renzo Dubbini** mandatario del rettore  
 prof. **Roberto Sordina** mandatario del rettore  
 prof. **Salvatore Russo** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo  
 prof. **Armando Dal Fabbro** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo  
 prof. **Augusto Cusinato** rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo  
 sig. **Riccardo Bermanni** rappresentante degli studenti / *entra alle ore 10,50*  
 sig. **Marco Paronuzzi** rappresentante degli studenti

Hanno giustificato l'assenza:

sig. **Leonardo Cabiddu** rappresentante degli studenti

Presiede il rettore, prof. Amerigo Restucci, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10,20.

Partecipa a titolo consultivo ed esercita le funzioni di segretario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 dello statuto, il direttore amministrativo, dott. Aldo Tommasin.

Partecipa altresì ai sensi dell'articolo sopracitato il dott. Davide Buldrini in rappresentanza del personale tecnico amministrativo.

Il senato accademico è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazioni del presidente

2. Didattica:

a) linee guida per la programmazione dell'offerta formativa di luav per l'anno accademico 2011/2012

3. Commissione per le modifiche dello statuto di luav: criteri e designazione dei componenti

Il senato accademico prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

**1 Comunicazioni del presidente**

il presidente apre la seduta invitando il direttore amministrativo a relazionare sull'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2010.

Il direttore amministrativo ricorda che, così come già comunicato nella seduta del senato accademico del 7 ottobre 2010, il decreto sulla distribuzione del FFO prevedeva che a ciascuna università venisse assegnato circa l'80% di quanto ricevuto nel 2009. A tale quota si sarebbe assommata una parte derivante dal 7% di FFO distribuito ai singoli atenei in base ai criteri di performance, tra cui:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

La quota finale di FFO non avrebbe comunque potuto superare una riduzione superiore al 5% di quanto ricevuto nel 2009.

Il direttore amministrativo, prendendo a riferimento gli stanziamenti del Miur per gli anni 2009 e 2010, evidenzia i seguenti scostamenti:

- nel 2009 sono stati stanziati 7.264 milioni di euro a fronte di 6.999 milioni di euro del 2010.

La percentuale di scostamento è pertanto del 3,6% in meno rispetto all'anno precedente;  
- nel 2009 la quota premiale nazionale è pari a 523 milioni di euro a fronte di 720 milioni di euro del 2010. La percentuale di scostamento è pertanto del 37,5% in più rispetto all'anno precedente;

- la quota premiale incide del 7% sul FFO nel 2009, mentre nel 2010 incide del 10%.

La quota premiale è stata erogata prendendo come riferimento:

**indicatori relativi alla didattica** e cioè:

- **A1** gli studenti iscritti regolari 2008/09 che abbiano conseguito almeno 5 CFU nel 2009, distinti e pesati per raggruppamento di cds ai quali vengono applicati due correttivi:

**Kt** basato sulla compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT;

**Ka** inteso come rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2009/10 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico)

- **A2** il rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2009 e CFU previsti dagli iscritti 2008/09, distinti per gruppi di corso (rapportato al valore mediano nazionale)

In questo caso il sistema dei pesi premia luav con un valore dell'indicatore di prestazione superiore al valore mediano nazionale;

**indicatori relativi alla ricerca** e cioè:

- **B1** la percentuale di docenti e ricercatori valutati positivamente in PRIN 2005\_08, pesati per il fattore di successo dell'area scientifica.

luav registra una performance negativa soprattutto nell'area 8 che è la più numerosa ottenendo un indicatore finale pari a 0.33%;

- **B2** la media ponderata dei tassi di partecipazione ai FIRB (Futuro in ricerca) pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle due distinte linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema per il quale l'ateneo ottiene il risultato più basso a livello nazionale.

luav registra tassi di partecipazione ai FIRB considerevolmente superiori alla media nazionale ma i tassi di successo sono i più bassi soprattutto per la linea 1

- **B3** il coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle aree, VTR CIVR 2001\_03

- **B4** la media delle percentuali di: 1) finanziamento e successo nei progetti del VII programma quadro, UE, CORDIS; 2) finanziamento dall'UE; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche straniere.

Nello specifico la percentuale della quota premiale risulta così ripartita: 34% per didattica e 66% per ricerca.

Per luav il finanziamento erogato sulla quota premiale è pari a 1.517.372 di euro secondo gli indicatori della didattica pari e di 1.444.853 di euro secondo gli indicatori della ricerca.

In sintesi il peso di luav, rispetto all'assegnazione della quota base del fondo di finanziamento ordinario, rimane a 0.43% mentre sulla base degli indicatori la ripartizione premia l'efficienza della didattica per 450.000 euro e penalizza l'efficienza della ricerca per 627.000 euro.

Il direttore amministrativo informa altresì il senato che il Ministero ha stanziato 12,3 milioni di euro da ripartire tra gli atenei che, per effetto dei diversi interventi premiali, dovessero scendere al di sotto della soglia minima: luav ne usufruisce per 644.000 euro.

In conclusione il direttore amministrativo rileva al senato accademico che, in sede di

2 febbraio 2011 verbale n.1 Sa/2011	pagina 3/4
--	------------

previsione, il bilancio per l'anno finanziario 2010 ha previsto una somma di fondo di finanziamento ordinario pari € 28.758.840 mentre il complesso delle assegnazioni ministeriali è stato pari a € 30.644.004 generando, pertanto, un avanzo di amministrazione di € 1.885.164 da destinare al fondo di riserva.

Al termine delle comunicazioni il presidente informa il senato che è necessario integrare l'ordine del giorno con il seguente argomento: **avvio delle procedure per l'elezione da parte della facoltà di design e arti di un rappresentante dei professori e ricercatori di ruolo in senato accademico.**

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato accademico approva all'unanimità di integrare l'ordine del giorno con l'argomento proposto.**

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato accademico:

**2 Didattica:**

**a) linee guida per la programmazione dell'offerta formativa di luav per l'anno accademico 2011/2012** (delibera n. 1 Sa/2011/Da-ai)

*alle ore 10,50 entra il signor Riccardo Bermani*

recepisce le osservazioni emerse nel corso della discussione, delibera a maggioranza, con l'astensione del prof. Medardo Chiapponi e del signor Riccardo Bermani, le linee guida per l'istituzione e attivazione dei corsi di studio per l'anno accademico 2011/2012 così come riportate nella delibera di riferimento

**3 Commissione per le modifiche dello statuto di luav: criteri e designazione dei componenti** (delibera n. 2 Sa/2011/Da-ai)

delibera a maggioranza, con il voto contrario del prof. Salvatore Russo e l'astensione del prof. Augusto Cusinato, di:

- istituire una commissione istruttoria composta dai presidi delle facoltà, dal pro-rettore vicario e dai professori Luciano Vettoreto, Alberto Ferlenga, Roberto Sordina e Augusto Cusinato con il compito di definire i criteri e le caratteristiche per la designazione dei componenti della commissione in oggetto da proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

La commissione istruttoria sarà presieduta dal rettore di luav;

- rinviare la designazione dei componenti della commissione prevista dall'articolo 2, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ad una prossima seduta al fine di recepire gli esiti della commissione istruttoria.

Nel corso della discussione tutti intervengono concordando sulla necessità che vi sia un confronto con il consiglio di amministrazione per l'individuazione dei componenti della commissione, che siano definite le linee generali della nuova organizzazione di luav al fine di rendere più aderente l'esito del lavoro della commissione stessa e che il processo di revisione dello statuto preveda momenti di condivisione con gli organi di governo dell'ateneo.

Interviene il prof. **Augusto Cusinato** il quale ritiene che il mandato della "commissione per le modifiche dello statuto" sul nuovo assetto organizzativo dell'ateneo, così come disposto dalla legge, non possa essere vincolato a priori, come posto in votazione, e per tale motivazione esprime la propria astensione sulla decisione da assumere. Ribadisce altresì l'importanza che alla commissione sia piuttosto raccomandato di mantenere un rapporto costante con gli organi di governo di luav durante tutto il processo di revisione dello statuto. A tale riguardo il dott. **Davide Buldrini** sollecita la reale rappresentanza di tutte le componenti dell'ateneo e quindi della necessaria presenza di una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella commissione per le modifiche dello statuto di luav.

**4. Didattica: avvio delle procedure per l'elezione da parte della facoltà di design e arti di un rappresentante dei professori e ricercatori di ruolo in senato accademico**

(delibera n. 3 Sa/2011/Da-ai)

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO  
VERBALE

<p><b>2 febbraio 2011</b> verbale n.1 Sa/2011</p>	<p>pagina <b>4/4</b></p>
---	--------------------------

delibera all'unanimità di:

- indire per il giorno 23 febbraio 2011 le elezioni di un rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo nell'ambito del senato accademico da parte della facoltà di design e arti;
- nominare la commissione elettorale nella seguente composizione:

prof.ssa Donatella Calabi, con funzioni di presidente,

prof. Giuseppe Piperata

prof. Francesco Guerra

dott.ssa Laura Badalucco

La commissione sarà coadiuvata, per lo svolgimento delle sue funzioni, dal personale della segreteria del direttore e degli affari istituzionali.

---

**Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,40.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina 1/8 allegati: 1</p>
---	-----------------------------------

**2. Didattica:**

**a) linee guida per la programmazione dell'offerta formativa di luav per l'anno accademico 2011/2012**

*Alle ore 10,50 entra il signor Riccardo Bermani.*

Il presidente ricorda che con il decreto ministeriale 22 settembre 2010 n. 17 sono stati definiti i nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio. Il decreto è stato emanato sulla base dei principi e dei contenuti generali degli interventi preannunciati dal MIUR con la nota n. 160 del 4 settembre 2009, volti all'ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria.

I contenuti del DM 17/2010 si sostanziano in una revisione dei requisiti necessari attivati dal DM 544/2007. I termini temporali per l'applicazione del nuovo provvedimento sono stabiliti dal DM relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010/2012 (decreto ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 di definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010/2012, attualmente trasmesso alla Corte dei Conti per registrazione). Tali termini temporali di applicazione decorrono dall'anno accademico 2011/2012 (allegato B paragrafo 34-bis).

Il ministero è ulteriormente intervenuto con la nota prot. n. 7 del 28 gennaio 2011, fornendo indicazioni operative e tecniche per l'offerta formativa 2011/12.

A tale riguardo il presidente illustra il documento di seguito allegato, che individua gli orientamenti fondamentali per la revisione degli ordinamenti didattici e la progettazione dei percorsi formativi di primo e di secondo livello, rinviando per gli aspetti tecnico applicativi dell'offerta 2011/12 alla nota prot. n. 7 del 28 gennaio 2011.

Le modifiche introdotte dal DM 17/2010 dunque, oltre ad essere di immediata applicazione, sono consistenti e producono un impatto considerevole sull'organizzazione dei corsi di studio. Ciò obbliga il nostro ateneo ad un profondo ripensamento e ad una riprogettazione dell'offerta dei corsi di studio per il prossimo anno accademico. Stante il nuovo quadro normativo, e in un contesto generale di ristrettezza di risorse, in particolare per quanto riguarda le risorse di docenza, si rende conseguentemente necessario definire delle linee guida di ateneo che orientino la riscrittura degli ordinamenti e il processo di attivazione dei corsi di studio, al fine di assicurare la sostenibilità nel tempo dell'offerta didattica e garantire il miglior utilizzo delle risorse. Il DM 17/2010 prevede infatti che "siano disattivati i percorsi formativi non essenziali e sia resa più razionale l'organizzazione delle attività didattiche": un obiettivo da realizzarsi attraverso un nuovo impianto dei requisiti necessari per poter attivare un corso di studio.

In particolare il DM introduce nuovi e più stringenti "Requisiti necessari di docenza di ruolo" (allegato B).

Il presidente fa notare che la banca dati dell'offerta formativa, nelle sezioni dedicate all'istituzione e attivazione, è già stata tecnicamente adeguata alle disposizioni del DM 17/2010, in particolare per quanto concerne i nuovi requisiti di docenza.

Questa categoria di requisiti concerne la docenza strutturata (ordinari, associati e ricercatori). Confermando per i corsi monocratici la lettera del DM 544/2007, il DM 17/2010 prevede che siano necessari all'apertura di un corso triennale 12 docenti strutturati, per un corso magistrale 8 e 20 per il ciclo unico.

Oltre agli strutturati possono essere assunti nel computo anche i professori straordinari (docenti e ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 12 e 14 della legge 230/2005) e - unicamente in relazione al completamento delle procedure di valutazione comparativa attualmente in atto - professori e ricercatori collocati a riposo, ma solo fino all'anno accademico 2013/14 e per un massimo di 2 per i corsi triennali, 1 per quelli magistrali e 3 per il ciclo unico, nei limiti di età anagrafica previsti dall'allegato B paragrafo 1 del DM 17/2010.

Il presidente evidenzia come il decreto modifichi invece i suddetti requisiti per i corsi di studio comprensivi di due o più curricula, secondo la cifra di:  $12 \text{ o } 8 + (N_{\text{cur}} - 1) \times 2$ . In

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina 2/8 <b>allegati: 1</b></p>
---	--

pratica per ogni curriculum successivo al primo servono due docenti in più, ad eccezione dei corsi interclasse per i quali si prevedono tre docenti in più per ogni curriculum ulteriore al primo.

Ciò va a ulteriormente specificarsi nelle previsioni di cui all'allegato D, che contiene disposizioni che limitano la diversificazione dei corsi di studio, in virtù delle quali se due curricula si differenziano per più di 39 crediti per la triennale o 29 crediti per la magistrale, essi devono essere trasformati in corsi di studio a sé stanti, seguendo gli stessi requisiti di cui sopra. Viene introdotto come ulteriore momento di verifica del rispetto di questi limiti, oltre alla banca dati dell'offerta formativa, la relazione del nucleo di valutazione, suffragata dai dati dell'anagrafe nazionale studenti.

La nota prot. n. 7 del 28 gennaio 2011 specifica le modalità di calcolo (per il 2011/12 somma dei valori assoluti delle differenze diviso due) e i casi in cui si può andare in deroga, prevedendo una leggera elevazione dei limiti massimi di differenziazione dei curricula per i casi in cui tutte le attività formative siano organizzate su 5/6 crediti formativi, e prevedendo esclusivamente per il 2011/12 dei margini di flessibilità (possibilità di differenziare non a livello di settore ma di ambito), nell'ottica di non condizionare eccessivamente le scelte degli atenei, che dovranno misurarsi in futuro con le modifiche del DM 386/2007.

Per il requisito quantitativo di docenza vengono definite regole più severe relative al numero minimo studenti iscritti, anche se il DM 17/2010 non prevede alcuna riformulazione della tabella sulle numerosità minime, massime e di riferimento, rinviando ad una futura esaustiva definizione di regole dimensionali, sentita l'ANVUR. Nel frattempo restano vigenti le regole dimensionali ex DM 544/2007, mentre l'attivazione di corsi con numerosità inferiore è subordinata alla relazione favorevole del nucleo di valutazione. Vengono previste deroghe per i corsi di studio aventi caratteri di elevata specializzazione o per corsi in regioni dove non siano presenti altri corsi della stessa classe. Altre eccezioni i corsi a programmazione nazionale e i corsi che prevedono il rilascio di doppio titolo o titolo congiunto con atenei stranieri.

Per il requisito qualitativo si fa più stringente la necessaria copertura dei settori scientifico disciplinari (finora al 50%): per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 60%. Tale percentuale viene incrementata al 70% a decorrere dall'a.a. 2013/14. A tal fine, si assume che un settore scientifico-disciplinare si intende coperto quando nella facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato.

Ancora, vengono introdotti dei nuovi "Requisiti organizzativi" (allegato D): il DM 17/2010 impone infatti agli atenei il calcolo del numero massimo di ore potenzialmente erogabili, "al fine di garantire la effettiva sostenibilità dei corsi di studio evitando la eccessiva proliferazione delle attività formative".

La nota prot. n. 7 del 28 gennaio 2011 specifica che la disposizione è applicabile dall'anno accademico 2011/12.

In altre parole l'ateneo deve calcolare, tramite un'equazione matematica, il numero massimo delle ore di docenza che può offrire, prevedendo una quota non superiore al 30% per la didattica a contratto e per supplenza o affidamento. In sostanza la quota convenzionale di didattica assistita erogabile per contratto con esterni, affidamento e supplenza sia a titolo oneroso che gratuito viene fissata al 30% di quella assicurata dai docenti di ruolo. Anche in questo caso viene introdotta un'attività di verifica da parte dei nuclei di valutazione, suffragata dalle informazioni contenute nella banca dati dell'offerta formativa e nell'anagrafe nazionale degli studenti. I nuclei possono prevedere deroghe al limite del 30% in caso di un numero ristretto di insegnamenti di carattere specialistico tenuti gratuitamente da docenti di ruolo dell'ateneo nei soli corsi di laurea magistrale. Tali insegnamenti dovranno essere espressione di attività di ricerca avanzata certificata nel curriculum del docente e attraverso adeguati riconoscimenti della comunità scientifica.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd	pagina 3/8 <b>allegati: 1</b>
---	----------------------------------

Infine, il presidente precisa che viene introdotta una limitazione alla frammentazione degli insegnamenti attraverso la definizione del numero minimo di crediti per insegnamento o modulo.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse finanziarie, il DM 17/2010 prevede che dell'effettivo possesso dei requisiti necessari, verificati ex post e del loro mantenimento nel tempo, si possa tenere conto ai fini dell'attribuzione dei fondi ministeriali. In particolar modo potranno essere previste penalizzazioni per gli atenei che attivino corsi di studio con immatricolazioni inferiori al numero minimo previsto dal DM o caratterizzati da un basso utilizzo della docenza di ruolo. Potranno invece esserci meccanismi premiali per gli atenei che attueranno un livello di razionalizzazione dell'offerta formativa superiore agli standard previsti da decreto, anche riducendo il numero medio di esami per corso in misura maggiore di quanto previsto dalle norme.

Si tratta in sostanza di misure strumentali volte a produrre un ridimensionamento significativo dell'offerta formativa, vincolandola alla presenza di docenti strutturati.

Il presidente propone di adottare le seguenti linee guida, conformi al decreto del ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 17 del 22 settembre 2010:

**"Linee guida per l'istituzione ed attivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale di cui al DM 270 del 12 novembre 2004"**

**- Finalità delle linee guida di ateneo**

L'adeguamento alla nuova normativa e la conseguente progettazione devono essere mirati al conseguimento della qualificazione dell'offerta formativa dell'ateneo.

Le linee guida intendono intervenire per correggere le principali criticità risultanti dall'esperienza pregressa, orientando le strutture didattiche verso scelte progettuali di elevato profilo culturale, sostenibili e competitive a livello nazionale.

Le linee guida rivestono altresì la funzione di definire le priorità e gli obiettivi a cui l'ateneo intende ispirare la propria strategia di riqualificazione e di razionalizzazione dell'offerta formativa, e di rendere espliciti i criteri in base ai quali verrà condotta la valutazione dei progetti di revisione degli ordinamenti didattici predisposti dalle strutture didattiche.

**- Priorità e obiettivi da conseguire nella revisione degli ordinamenti didattici**

La qualificazione dell'offerta didattica è strettamente legata al corretto rapporto tra offerta e risorse disponibili, in modo tale che l'offerta formativa sia effettivamente sostenibile in termini di risorse umane, finanziarie e strutturali.

Rispetto ai corsi di studio attualmente attivati, ed in particolare alle risorse di docenza strutturate, si ritiene innanzitutto necessario operare una effettiva razionalizzazione riducendo l'attuale offerta dei corsi di studio.

E' necessario garantire ai corsi di studio una adeguata effettiva disponibilità di docenza stabile e responsabilizzata, tendenzialmente superiore rispetto a quella richiesta dai requisiti minimi necessari previsti dalla normativa vigente, per assicurare nelle fasi di progettazione, attivazione e funzionamento dell'offerta formativa livelli elevati di qualità, efficienza ed efficacia, anche nell'ottica di un futuro accreditamento.

Gli obiettivi che le linee guida intendono raggiungere sono di carattere strutturale e sono riconducibili ai concetti chiave di eccellenza, "sostenibilità", semplificazione e rafforzamento dei corsi di studio.

**1 Criteri di progettazione dell'offerta formativa**

Il nuovo DM sulla programmazione prevede un regime transitorio, nelle more della definizione di un DM ad integrazione e modifica del DM 386/2007. Nella fase attuale gli atenei non possono procedere all'istituzione di nuovi corsi di studio, tranne che per l'accorpamento di corsi già presenti nel RAD (con contestuale cancellazione dal RAD degli stessi).

La nota prot. n. 7 del 28/1/2011 specifica che sono modificabili gli ordinamenti esistenti e che eventuali proposte di nuova istituzione possono derivare esclusivamente da

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina <b>4/8</b> <b>allegati: 1</b></p>
---	---

accorpamento di corsi già esistenti, purché il nuovo corso afferisca ad una delle cassi di origine.

Stanti i più stringenti requisiti di docenza e gli esistenti vincoli normativi si invitano le strutture didattiche ad una profonda razionalizzazione dell'offerta, orientata non tanto ad una proliferazione dei progetti in direzione di nuovi scenari, ma piuttosto ad un ripensamento radicale e ad una qualificazione dei corsi esistenti, privilegiando ipotesi di accorpamento dei corsi di studio e valutando anche ipotesi di non attivazione di corsi o curricula.

Nella riprogettazione dell'offerta le motivazioni che stanno alla base delle proposte dovrebbero tener prioritariamente conto del sistema culturale, sociale ed economico, anche alla luce della situazione occupazionale del laureati.

L'individuazione della domanda di formazione proveniente dal mercato del lavoro dovrebbe anche tener conto della presenza di altri corsi di studio analoghi a livello regionale e nazionale.

Inoltre i corsi di laurea magistrale dell'ateneo devono essere fondati su una qualificata e consolidata attività di ricerca nelle aree disciplinari caratterizzanti il percorso formativo.

Per quanto concerne i corsi interateneo, stante che ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro ateneo, anche straniero, esclusivamente sulla base di convenzioni finalizzate ad attività didattiche svolte in collaborazione per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, si raccomanda alle strutture didattiche di prevedere, nel quadro della programmazione delle attività formative, esclusivamente:

1. Corsi interateneo con convenzione che preveda il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti;
2. Corsi interateneo il cui progetto culturale nasca non tanto da esigenze di mero superamento delle criticità numeriche locali, per superare le quali è auspicabile invece una razionalizzazione dell'offerta, ma piuttosto da motivazioni strategiche e culturali e situazioni di complementarità disciplinare anche con l'attività di ricerca in essere, nonché da consolidati rapporti scientifici con gli atenei partner;
3. Corsi interateneo con convenzioni chiare e complete (da perfezionarsi obbligatoriamente entro la chiusura dell'ordinamento da inviare al Miur), che esplicitino  
- ruoli e funzioni; coordinamento e indirizzo; copertura degli oneri; sede didattica e amministrativa; strutture e servizi per gli studenti; definizione e ripartizione tasse universitarie e contributi; modalità di rilascio dei titoli congiunti; docenza strutturata prevista (dal punto di vista qualitativo e quantitativo); crediti da erogare da parte di ciascuno degli atenei convenzionati; durata.

Nella nota prot. n. 7 del 28/1/2011 (punto 3, note 10 e 11) il MIUR dà indicazioni operative sulla gestione dei joint e double degrees. L'innovazione sostanziale consiste nell'introduzione della possibilità che un corso sia attivato sia "di ateneo" che "interateneo", e in tal caso fa riferimento a un unico RAD; tuttavia, i corsi che attivano un percorso che porta al rilascio di un joint o double degree devono essere esplicitati nella Off.f "come distinti corsi di studio (benchè omologhi all'eventuale corso attivato dall'Ateneo 'singolarmente')". I joint e double degrees, attivati come distinti corsi di studio, andranno pertanto ad aggiungersi agli altri corsi, con la conseguente duplicazione dei requisiti necessari. In altre parole, come scrive la nota, "Le stesse Università dovranno procedere nella Off.F. alla duplicazione della scheda RAD inserendo sia il corso attivato "singolarmente" che quello attivato come "interateneo," procedendo alla verifica del possesso dei requisiti necessari distintamente per i due corsi".

## **2 Sostenibilità pluriennale dell'offerta**

Un'offerta formativa qualificata è tale se è in primo luogo sostenibile nel tempo. Si raccomanda pertanto che la proposta di istituzione ed attivazione dei corsi garantisca una sostenibilità almeno pari alla durata normale del corso di studio (3 anni per il primo

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------



SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina 5/8 <b>allegati: 1</b></p>
---	--

livello, 2 per il secondo livello, 5 per il ciclo unico).

Pertanto la verifica dei requisiti necessari, qualitativi e quantitativi, deve essere assicurata per l'intera durata del corso di studi, e non unicamente per l'anno di attivazione, e deve assicurare a livello complessivo di struttura didattica la contemporanea sostenibilità di tutti i corsi che si intendono istituire ed attivare.

**3 Requisiti di docenza**

Si mantiene il numero necessario di docenti per anno di corso attivato previsto dal DM 17/2010, però con la raccomandazione di prevedere un piccolo margine in eccesso per l'intero corso di studio (almeno uno/due docenti in più per corso di studio). Anche per quanto concerne la copertura qualitativa (copertura dei settori scientifico-disciplinari) si raccomanda di prevedere margini di risorse di docenza più ampi rispetto a quelli indicati quali requisiti minimi.

**4 Strutturazione teorica dei corsi**

Notevole attenzione va posta alla differenziazione dei curricula di uno stesso corso, per evitare che essi possano essere considerati così differenti da dar luogo a due corsi di studio diversi, con il conseguente aumento dei requisiti di docenza.

**5 Ciclo unico**

Nel sistema universitario italiano la laurea magistrale a ciclo unico è prevista solo per alcuni corsi, afferenti a professioni regolamentate, per garantire una maggiore completezza ed unicità della formazione: medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, architettura, ingegneria edile, giurisprudenza. Si ricorda che il DM 17/2010 (allegato B) stabilisce che non siano organizzabili in curricula i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

**6 Corsi interclasse**

L'articolo 1 comma 3 dei DDMM del 16 marzo 2007 prevede la possibilità di istituire e attivare corsi afferenti a due classi diverse, definiti corsi interclasse. Possono essere istituiti dalle università solo se rispettano i requisiti di entrambe le classi.

Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno (terzo anno per i corsi di laurea, secondo anno per i corsi di laurea magistrale).

Nei chiarimenti a questa norma, riportati nel DM 386/07, si specifica che è necessario fornire motivazioni chiare e convincenti attestanti la rilevanza culturale e l'esigenza interdisciplinare alla base dell'istituzione di un corso di studio interclasse. E' prevista l'acquisizione di parere favorevole da parte del CUN. Al riguardo, quest'ultimo invita a evitare proposte che risultino dalla giustapposizione di corsi sostanzialmente indipendenti tra loro: il corso di studio deve avere una struttura unitaria e tutte le sue componenti devono dimostrare coerenza tra di loro. Analoghe raccomandazioni sono contenute nella nota prot. n. 7 del 28/1/2011.

Si invita pertanto a ponderare con attenzione l'opportunità di progettare corsi interclasse, anche in ragione del fatto che il DM 17/2010 interviene in forma penalizzante sugli interclasse, prevedendo per essi, tra l'altro, che l'eventuale suddivisione in curricula comporti l'attribuzione di un requisito di docenza pari a 3 unità (e non 2) per ciascun curriculum attivato ulteriore al primo, e prevedendo una possibile differenziazione degli insegnamenti esclusivamente nell'ultimo anno di corso.

**7 Prestiti di docenti tra strutture didattiche**

Stante le recenti innovazioni legislative introdotte sull'organizzazione del sistema universitario, destinate anche ad innovare il sistema della governance del nostro ateneo e l'articolazione delle strutture didattiche in particolar modo, è possibile l'utilizzo di docenti di altra facoltà dell'ateneo, diversa da quella nella quale è istituito il corso di studio. L'utilizzo del docente, tuttavia, alla luce dei nuovi requisiti del DM 17/2010, non può essere meramente figurativo, ma deve comportare l'effettivo impegno del docente stesso nel corso

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina <b>6/8</b> <b>allegati: 1</b></p>
---	---

di studi. Si precisa a tal proposito che il nucleo di valutazione è chiamato a verificare la coerenza tra requisiti teorici ed effettivo impegno didattico dei docenti nei corsi. In ogni caso un docente può essere impiegato in una facoltà diversa dalla propria esclusivamente previa autorizzazione del proprio consiglio di facoltà. La previsione di conteggiare docenti afferenti ad altre facoltà dell'ateneo (corsi interfacoltà) deve essere contenuta nell'ordinamento (cfr. allegato tecnico, punto 1 della nota prot. n. 7 del 28/1/2011).

Si precisa altresì che la situazione generale di sofferenza – che coinvolge tutte le strutture didattiche del nostro ateneo - nella dotazione di docenza strutturata lascia pochi margini di manovra.

Si sottolinea infine che il prestito del docente non può essere motivato da una cronica e strutturale mancanza di risorse in una struttura didattica, poiché anche in questo caso specifico è opportuno non ricorrere a prestiti estemporanei ma operare una razionalizzazione dell'offerta, ed è ammissibile esclusivamente nel caso in cui sia garantibile negli anni successivi una docenza stabile strutturata.

**8 Numero minimo di crediti per limitare la parcellizzazione dell'offerta**

Il DM 17/2010 prevede che, al fine di limitare l'eccessiva frammentazione delle attività didattiche, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengano organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera motivata del senato accademico a livello di ateneo.

Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di crediti inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del nucleo di valutazione al riguardo, e per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con atenei stranieri.

La nota prot. n. 7 del 28/1/2011 specifica che il limite dei 6/5 crediti dovrà essere rispettato per tutti i corsi di studio, prevedendo per il 2011/12 un regime transitorio che impone il rispetto del limite per almeno i due terzi dei corsi di studio.

Nell'ottica di ridurre lo spezzettamento dell'offerta e il numero di verifiche reali, per il nostro ateneo si applicano questi criteri:

- un insegnamento non suddiviso in moduli deve corrispondere ad almeno 6 crediti. In un insegnamento suddiviso in moduli ciascun modulo deve corrispondere ad almeno 6 crediti e ad un solo settore scientifico disciplinare. Ciò si riferisce alle materie di base, caratterizzanti e affini e integrative e può essere motivatamente derogato per i corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con atenei stranieri. La disposizione si applica dal 2011/12 a tutti i corsi dell'ateneo. Sono applicabili le particolari eccezioni previste dalla nota prot. n. 7 del 28/1/2011 (punto 5 nota 16) per la magistrale in "architettura ed ingegneria edile-architettura".

**9 Attività formative autonomamente scelte**

Anche per gli insegnamenti a scelta libera (articolo 10 comma 5 lettera a del DM 270) tendenzialmente la taglia minima di ogni attività formativa deve essere non meno di 6 crediti, salvo casi particolari derivanti ad esempio da attività svolte in collaborazione con enti esterni.

**10 Duplicazioni dell'offerta formativa (alternative di insegnamento per gli studenti)**

Le attività affini e integrative e gli insegnamenti a libera scelta sono tradizionalmente usati per ampliare l'offerta formativa con la proposizione di varie alternative, non sempre pienamente giustificate dalla presenza di studenti o da necessità di diversificazione dei contenuti didattici: queste situazioni devono essere scoraggiate.

**11 Quantità massima di didattica assistita**

E' necessario ridurre l'attuale eccessivo utilizzo della docenza a contratto, il cui apporto

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina 7/8 <b>allegati: 1</b></p>
---	--

deve essere limitato a particolari esigenze didattiche che rendano opportuno integrare la didattica accademica con il contributo di esperti e di studiosi di alta e comprovata qualificazione.

E' necessario altresì operare un adeguamento dell'impegno didattico rendendolo congruo all'impegno che ragionevolmente può essere sostenuto dai docenti.

Si tenga conto che il numero massimo di ore erogabili nei corsi di laurea e di laurea magistrale dalla docenza strutturata disponibile serve a fissare il limite sul numero di ore previsto per erogare l'offerta didattica.

La formulazione del DM 17/2010 assegna convenzionalmente un limite medio che varia tra 90 e 120, e il totale ottenuto viene corretto con un fattore moltiplicativo che tiene conto degli affidamenti e dei contratti, onerosi o gratuiti (30% in più). Il calcolo viene fatto per le singole strutture didattiche, però il tetto si riferisce all'intero ateneo, per cui sono ipotizzabili compensazioni nel rispetto del limite globale di ateneo. A tal proposito si assume per il nostro ateneo che il limite sia fissato a 120 ore di didattica assistita. Il 30% ulteriore alla didattica strutturata si riferisce, ai sensi del DM 17/2010 (allegato E) ad affidamenti e contratti, onerosi o gratuiti.

La quantità massima di didattica assistita deve essere pianificata partendo dalle attuali risorse di docenza e tenendo conto dei futuri imminenti pensionamenti. Gli uffici dell'ateneo forniranno alle strutture didattiche i dati relativi al monte ore complessivo sostenibile sulla base della situazione attuale, al fine di orientare la progettazione.

L'impegno orario dei docenti e il numero degli affidamenti e contratti pertanto deve corrispondere ad una offerta sostenibile e non sovradimensionata, e non deve portare allo sfioramento del tetto previsto dalla norma.

Si ricorda che con riferimento agli standard indicati sarà prevista la penalizzazione finanziaria delle situazioni di sottoutilizzazione dei docenti di ruolo.

### **12 Rapporto tra ore di didattica frontale e studio individuale**

Il DM 270/2004, all'articolo 5 comma 3 prevede che i regolamenti didattici di ateneo determinino per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Al fine di agevolare l'impegno di studio autonomo degli studenti l'ateneo ritiene necessario sia promuovere una maggiore omogeneità fra le diverse strutture didattiche in termini di valori minimi e massimi di didattica frontale per ogni credito formativo, sia diminuire il livello minimo di ore di didattica frontale, armonizzandosi con i valori e le tendenze prevalenti in numerosi altri atenei.

Per i corsi di studio dell'ateneo, le ore di didattica frontale (lezioni ed esercitazioni) corrispondenti ad ogni credito formativo devono essere comprese tra 8 e 10.

Le ore dedicate alle altre attività formative diverse dalla didattica frontale (seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, didattiche a piccoli gruppi, etc.) devono essere non superiori a 12 per ogni CFU.

### **13 Riconoscimento di crediti formativi**

Il DM 270/2004, all'articolo 5 comma 7 stabilisce che le università possano riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Si raccomanda di limitare i riconoscimenti ad attività che siano con tutta evidenza coerenti con gli obiettivi formativi specifici riportati nell'ordinamento didattico del corso di studio, operando preventivamente una valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività anche con gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti che sono riportati nel Regolamento didattico del Corso di Studio e presenti nel Manifesto.

Possono essere riconosciuti CFU per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario a condizione che:

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<p><b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 1 Sa/2011/Asd</p>	<p>pagina 8/8 <b>allegati: 1</b></p>
---	--

- la formazione sia certificata;
  - l'Università, o altro Ateneo, abbia concorso alla progettazione e alla realizzazione dell'attività formativa;
  - l'attività formativa si sia conclusa con una prova finale la cui valutazione risulti certificata
- Si raccomanda il contenimento del numero di crediti riconosciuti, anche per non incorrere in una potenziale penalizzazione finanziaria (il quadro normativo non è ancora del tutto delineato, ma allo stato attuale i criteri paiono far concorrere alla consistenza dei finanziamenti solo le attività sostenute).

**14 Tempistica per l'attivazione e l'istituzione dei corsi di studio**

Prima dell'approvazione in consiglio di facoltà le proposte elaborate dalle strutture didattiche devono essere sottoposte all'area servizi alla didattica per una verifica tecnica di conformità alle norme e alle presenti linee guida (allegato 1 di pagine 2)

Il presidente avvia la discussione nella quale tutti intervengono e, alla cui conclusione, chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato accademico, udita la relazione del presidente, dopo ampia ed approfondita discussione e recepite le osservazioni emerse nel corso della discussione, delibera a maggioranza, con l'astensione del prof. Medardo Chiapponi e del signor Marco Paronuzzi, di approvare le linee guida per la programmazione dell'offerta formativa di luav per l'anno accademico 2011/2012 così come sopra riportate.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE E RELATIVE SCADENZE

1) fase RAD (Ordinamenti) - Istituzione Corsi di studio

**Processo: Proposta istituzione corso di studi - entro 15 marzo**

Responsabili	Sottoprocessi	Output	Scadenza
<b>Senato Accademico</b>	<b>Deliberare criteri programmazione</b>	<b>delibera approvazione</b>	2 febbraio 2011
<b>Docenti/Cds/Facoltà/Presidi/ Personale T.A.</b>	verificare requisiti "sostenibilità"; confrontare le esigenze interne dei proponenti con quelle esterne della società; preparare bozza di progetto e <b>compilare gli ordinamenti (RAD)</b>	<b>Schede RAD in banca dati miur; istruttoria per parti sociali</b>	24 febbraio 2011
<b>Facoltà</b>	<b>Consultare le parti sociali</b>	<b>verbale</b>	
<b>Consiglio Facoltà</b>	<b>Deliberare</b>	<b>delibera approvazione /non approvazione</b>	
<b>NVA</b>	<b>Esprimere un parere</b> verificando la coerenza interna e controllando la sussistenza dei requisiti di struttura e docenza	<b>parere relazione tecnica e relazione sintetica su RAD</b>	28 febbraio
<b>Senato Accademico</b>	<b>Deliberare</b>	<b>delibera approvazione /non approvazione</b>	2 marzo 2011
<b>Comitato regionale di coordinamento</b>	Approvare in seduta <b>Parere positivo</b> (vincolante) – per i corsi di nuova istituzione	<b>verbale</b>	10 marzo 2011
<b>Docenti, Personale T.A.</b>	trasmettere l'ordinamento	Invio al MIUR con banca dati RAD	<b>15 marzo 2011 (SCADENZA TASSATIVA)</b>
<b>MIUR</b>	Trasmissione al CUN RAD inviati		Dal 15 marzo 2011
<b>CUN</b>	Valutare	Approvazione ordinamenti	
<b>Senato</b>	Delibera di approvazione/adeguamento /riformulazione	delibera	

Informazioni da inserire nel RAD:

1. le motivazioni che stanno alla base delle proposte;
2. una breve sintesi della relazione tecnica a cura del NVA;
3. le sintesi delle consultazioni con le PI del sistema socio-economico;
4. gli obiettivi formativi qualificanti della classe;

5. gli obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo;
6. i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (D.M. 16/03/2007, Art.3, comma.7);
7. le conoscenze richieste per l'accesso (D.M. 270/04, Art.6, commi.1 e 2);
8. le caratteristiche della prova finale;
9. gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (DD.MM. 16 marzo 2007, Art.3, comma.7);
10. il quadro generale delle attività formative.

2) fase Off - Attivazione Corsi di studio

**Processo: Proposta attivazione corso di studi - entro 31 maggio**

Responsabili	Sottoprocessi	Output	Scadenza
<b>Docenti/Cds/ Facoltà/Presi di/ Personale T.A</b>	elaborazione proposte di offerta del corso sulla base delle risorse e dei fabbisogni rilevati Inserimento corsi nella banca dati ministeriale (Sezione Off.F), nel rispetto dei requisiti necessari	Approvazione; compilazione banca dati MIUR	2 maggio 2011
<b>NVA</b>	Verifica requisiti necessari e parere obbligatorio vincolante	Verbale con relazione favorevole	10 maggio 2011
<b>Senato Accademico</b>	<b>Deliberare</b>	<b>delibera approvazione</b> /non approvazione	20 maggio 2011
<b>Docenti, Personale T.A</b>	Perfezionare l'attivazione dell'offerta in Off	Chiusura banca dati miur	<b>31 maggio 2011 (SCADENZA TASSATIVA)</b>

2 febbraio 2011 delibera n. 2 Sa/2011/Da-ai	pagina 1/2
--	------------

### 3. Commissione per le modifiche dello statuto di luav: criteri e designazione dei componenti

Il presidente informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 (Suppl. Ordinario n. 11) è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. 'legge Gelmini'), recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

All'articolo 2 comma 1, la legge di riforma dispone che le Università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della Pubblica Amministrazione, provvedano - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento - a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo.

Il successivo comma 5 dispone altresì che, in prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie sia predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione.

Precisa inoltre che, ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Lo statuto, predisposto dalla commissione preposta, dovrà essere adottato con delibera del senato accademico, previo acquisire il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il presidente, sottolineando l'importanza del compito che sarà svolto dalla commissione, ritiene che i suoi componenti debbano avere comprovate e suffragate professionalità e adeguate competenze tecniche e giuridiche.

Il presidente chiede inoltre di ponderare l'opportunità di nominare tra i componenti la commissione alcuni rappresentanti delle istituzioni politiche venete e rappresentanti del mondo istituzionale e del lavoro

Il presidente avvia la discussione nella quale tutti intervengono.

Alla conclusione della discussione **il presidente propone** che, ai fini della individuazione dei componenti l'organismo incaricato della revisione dello statuto di ateneo, **sia istituita una commissione istruttoria.**

Tale commissione dovrà altresì considerare se ci sono i termini per riconoscere, sulla base di un apposito accordo di programma con il Ministero, una specificità di luav così come previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'esito del lavoro della commissione sarà approvato dal senato accademico e sottoposto alla commissione per le modifiche dello statuto di ateneo che potrà utilizzarlo come base di partenza per il proprio lavoro.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

A tale riguardo interviene il prof. **Augusto Cusinato** che dichiara la propria astensione per le motivazioni riportate nel verbale della seduta.

**Il senato accademico, udita la relazione del presidente, visto l'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dopo ampia e approfondita discussione, delibera a maggioranza, con il voto contrario del prof. Salvatore Russo e l'astensione del prof. Augusto Cusinato, di:**

**- istituire una commissione istruttoria composta dai presidi delle facoltà, dal prorettore vicario e dai professori Luciano Vettoreto, Alberto Ferlenga, Roberto Sordina e Augusto Cusinato con il compito di definire i criteri e le caratteristiche per la designazione dei componenti della commissione in oggetto da proporre al senato accademico e al consiglio di amministrazione. La commissione istruttoria sarà presieduta dal rettore di luav.**

**La commissione dovrà altresì considerare se ci sono i termini per riconoscere, sulla base di un apposito accordo di programma con il Ministero, una specificità di luav**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 2 Sa/2011/Da-ai	pagina 1/2
---	------------

così come previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 L'esito del lavoro della commissione sarà approvato dal senato accademico e sottoposto alla commissione per le modifiche dello statuto di ateneo che potrà utilizzarlo come base di partenza per il proprio lavoro.  
 - rinviare la designazione dei componenti della commissione prevista dall'articolo 2, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ad una prossima seduta recepiti gli esiti della commissione istruttoria.

il segretario	il presidente
---------------	---------------



SENATO  
ACCADEMICO  
DELIBERA

<b>2 febbraio 2011</b> delibera n. 3 Sa/2011/Da-uai	pagina 1/1
--	------------

**4. Didattica: avvio delle procedure per l'elezione da parte della facoltà di design e arti di un rappresentante dei professori e ricercatori di ruolo in senato accademico.**

Il presidente informa il senato che con decreto rettorale 18 gennaio 2011, n. 52 prot. n. 1595 dell'1 febbraio 2011 il prof. Paolo Legrenzi è stato collocato a riposo per volontarie dimissioni a far data dall'1 febbraio 2011 e che, conseguentemente, decade dal suo mandato di rappresentante dei professori e ricercatori di ruolo in senato accademico. A tale riguardo ricorda che il prof. Paolo Legrenzi è risultato unico eletto nel seggio della facoltà di design e arti e che, data la conseguente impossibilità a coprire la vacanza, si rende necessario procedere ad indire, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del regolamento generale di ateneo, apposite elezioni entro e non oltre i trenta giorni successivi al verificarsi della stessa.

**Il presidente propone pertanto al senato accademico di indire le elezioni di un rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo nell'ambito del senato accademico da parte della facoltà di design e arti per il giorno 23 febbraio 2011 e di nominare componenti della commissione elettorale i professori Donatella Calabi, Giuseppe Piperata e Francesco Guerra e la ricercatrice Laura Badalucco.**

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato accademico, udita la relazione del presidente, visto il decreto rettorale 18 gennaio 2011, n. 52 con il quale il prof. Paolo Legrenzi è stato collocato a riposo per volontarie dimissioni a far data dall'1 febbraio 20 e visto l'articolo 16, comma 5 del regolamento generale di ateneo 11, delibera all'unanimità di:**

**- indire per il giorno 23 febbraio 2011 le elezioni di un rappresentante dei professori e dei ricercatori di ruolo nell'ambito del senato accademico da parte della facoltà di design e arti;**

**- nominare la commissione elettorale nella seguente composizione:**

**prof.ssa Donatella Calabi, con funzioni di presidente,**

**prof. Giuseppe Piperata**

**prof. Francesco Guerra**

**dott.ssa Laura Badalucco**

**La commissione sarà coadiuvata, per lo svolgimento delle sue funzioni, dal personale della segreteria del direttore e degli affari istituzionali.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------